

Le Legge 124/2017 dal comma 125 al comma 129 stabilisce che **entro il 30 giugno di ogni anno** sia necessario pubblicare sul proprio sito aziendale l'**elenco completo degli aiuti e contributi pubblici** di cui si è usufruito nel corso dell'esercizio della propria attività dell'anno precedente.

### **Contributi pubblici: chi li deve pubblicare?**

I soggetti iscritti al Registro delle Imprese devono pubblicare sul proprio sito, entro e non oltre il **31 dicembre 2021**, l'elenco dettagliato degli aiuti e dei contributi pubblici **avuti nel corso del 2020**. Nello specifico, i suddetti soggetti chiamati a rispettare questa disposizione sono:

- società di capitali (SpA, srl, Sapa)
- società di persone (snc, sas)
- ditte individuali esercenti attività di impresa, qualunque sia il regime contabile di appartenenza
- società cooperative, comprese le cooperative sociali

**I liberi professionisti non hanno l'obbligo di pubblicazione dell'elenco completo di eventuali contributi pubblici ricevuti.**

**NOTA BENE:** in caso di mancanza del sito internet aziendale, i soggetti devono provvedere alla pubblicazione dell'elenco dettagliato dei contributi pubblici sul sito internet delle associazioni di categoria alle quali aderiscono.

### **I soggetti pubblici che erogano aiuti e contributi**

Gli aiuti e i contributi pubblici per i quali vige l'obbligo di pubblicazione sul proprio sito entro il 30 giugno di ogni anno, sono erogati dalle seguenti figure.

- Stato
- Regioni
- Province
- Comuni – Comunità montane e relativi consorzi o associazioni
- Istituzioni Universitarie
- Istituti autonomi case popolari
- Camera di Commercio (artigianato, agricoltura, industria)
- Enti pubblici non economici
- Amministrazioni e aziende del Servizio Sanitario Nazionale
- ARAN (Agenzia per la Rappresentanza Negoziabile delle pubbliche amministrazioni)
- Agenzie fiscali
- Società a controllo pubblico

### **Le soglie che determinano la pubblicazione**

L'obbligo di pubblicazione è valido per **importi complessivi pari o superiori a 10.000 euro**.

Se il totale dei sostegni ricevuti è **inferiore a 10.000 euro non vige alcun obbligo**.

Se si è beneficiato di più contributi, singolarmente inferiori a 10.000 euro, ma in totale pari a superiori alla suddetta soglia, occorre procedere con la pubblicazione.

### **Quali sono gli aiuti pubblici considerati?**

L'obbligo di pubblicazione si riferisce a tutte le seguenti forme di aiuto pubblico:

- sussidi
- sovvenzioni
- contributi (anche quelli in conto capitale, conto esercizio o conto interesse)
- vantaggi (intesi come garanzie pubbliche sui finanziamenti ricevuti, utilizzo di beni pubblici a condizioni di vantaggio rispetto ai prezzi di mercato)

**NOTA BENE:** la quantificazione dei contributi pubblici ricevuti segue il criterio di cassa. Questo significa che devono essere pubblicati solo gli aiuti effettivamente ricevuti nel corso dell'anno precedente.

### Quali dati occorre pubblicare?

Per ogni contributo pubblico erogato è necessario pubblicare le seguenti informazioni.

- denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente
- denominazione e codice fiscale del soggetto erogante
- somma incassata o valore del vantaggio fruito (per ogni singolo rapporto giuridico sottostante)
- data di incasso
- causale (breve descrizione del tipo di vantaggio/titolo alla base dell'erogazione ricevuta)

È bene evidenziare che, con l'articolo 35 del Decreto Crescita n. 34/2019, è stata prevista l'esclusione dall'obbligo di comunicazione delle agevolazioni riconosciute alla generalità dei titolari di partita IVA, anche se relative a soggetti in possesso di specifici requisiti.

Un fatto che, come sottolineato dalla nota pubblicata dal Consiglio Nazionale dei Commercialisti e da Assonime nel mese di maggio 2019, specifica quindi che **la pubblicazione è necessaria solo nel caso di rapporto bilaterale tra ente concedente e soggetto privato beneficiario.**

Adottando tale interpretazione all'ampio ambito dei bonus e dei contributi riconosciuti nel corso del 2020, sembrerebbe quindi **esclusa l'obbligatorietà della pubblicazione online delle somme riconosciute alla luce dell'emergenza Covid-19**, avendo carattere generale e non essendovi quindi un rapporto bilaterale ed esclusivo.